



# *Ministero della Difesa*

## **DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- Vista** la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;
- Vista** la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
- Vista** la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato o al Corpo degli Agenti di Custodia ed al Corpo Forestale dello Stato;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;
- Visto** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- Vista** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
- Vista** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialità e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
- Visto** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità,

- Visto** il decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle lauree universitarie;
- Visto** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;
- Visto** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ;
- Visto** il decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle lauree universitarie specialistiche;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni;
- Visto** il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonché la durata dei relativi corsi;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Visto** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto** 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali avverrà nel 2006 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale che potrà essere ammesso ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa;
- Vista** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
- Vista** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- Vista** la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006 – 2008;
- Visto** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Ravvisata** la necessità di indire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico - logistico – specialità medicina dell'Arma dei carabinieri, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali

ausiliari dell'Arma stessa, per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2006 e 2007;

**RITENUTO** opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive a quella di selezione culturale venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso,

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

#### ***Posti a concorso***

1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per l'ammissione di 13 giovani al 11° corso A.U.F.P. per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico - logistico – specialità medicina dell'Arma dei carabinieri, con inizio nel mese di dicembre 2006/gennaio 2007.

**Il periodo di previsto inizio del corso potrà essere modificato per sopraggiunte esigenze organizzative e logistiche degli Istituti addestrativi.**

2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile, che di sesso femminile. Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.

3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri.

### **Articolo 2**

#### ***Requisiti***

1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione al 11° corso AUFP, ausiliari del ruolo tecnico – logistico – specialità medicina dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto i concorrenti che:

a) siano in possesso della cittadinanza italiana;

b) godano dei diritti civili e politici;

c) non abbiano superato, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera c), il 32° anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopraindicato;

d) siano in possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale.

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree magistrali precedentemente indicate.

Saranno considerate, inoltre, valide anche le lauree che, *per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego*, siano dichiarate equipollenti a quelle suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa dichiarazione di equipollenza.

Analogamente, saranno considerate valide le lauree conseguite all'estero, sempreché le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca equipollenti a

- quella prescritta per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza;
- e) non siano stati dichiarati “obiettori di coscienza” ovvero ammessi a prestare “servizio civile” ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (se di sesso maschile);
  - f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
  - g) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
  - h) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.
3. L'ammissione al corso dei vincitori nonché la nomina ad ufficiale in ferma prefissata di cui al successivo articolo 19, sono inoltre subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione dai comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3 e mantenuti, escluso quello di cui alla lettera c) del precedente comma 1, fino all'ammissione al corso formativo e per tutta la durata dello stesso, fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico – logistico – specialità medicina.

### **Articolo 3**

#### ***Domande di partecipazione***

1. La domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 1 deve essere:
- a) redatta sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche sul sito web “[www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it)” e [www.difesa.it/concorsi](http://www.difesa.it/concorsi));
  - b) firmata per esteso dal concorrente. *La mancata sottoscrizione della domanda determinerà il non accoglimento della medesima;*
  - c) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma – a pena di decadenza - *entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*  
Per la data di spedizione farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'Allegato “A” ed inoltrarla, *entro i termini sopra indicati*, tramite l'Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l'immediato inoltrare al predetto Centro (entro il terzo giorno dalla data di ricezione). I militari in servizio, impiegati all'estero, in località ove non vi sono le predette

Autorità, potranno presentare, *entro i medesimi termini*, la domanda al Comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al Centro (entro il terzo giorno dalla data di ricezione), dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.

3. Nella suddetta domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;
- b) la residenza (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero civico);
- c) il recapito (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. E' fatto obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del predetto recapito. E' fatto, altresì, obbligo ai concorrenti che venissero arruolati successivamente alla presentazione della domanda, di comunicare al predetto Centro il Reparto/Ente presso il quale siano stati destinati a prestare servizio, nonché ogni variazione, anche temporanea, della sede di servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
- e) lo stato civile;
- f) il godimento dei diritti civili e politici;
- g) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
- h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa.
- i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico procedimenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata;

- j) il titolo di studio posseduto (quello prescritto per la partecipazione al concorso) con il relativo punteggio, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'Istituto universitario presso il quale il medesimo è stato conseguito, la relativa data e la durata legale del corso seguito.
  - k) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione e l'Università presso la quale è stata conseguita e la relativa data;
  - l) l'iscrizione all'Ordine professionale;
  - m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione delle date di inizio e fine, del grado rivestito, della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, della posizione di stato e dell'Ente/Reparto di appartenenza;
  - n) di non essere in servizio quale ufficiale ausiliario in ferma prefissata nè di trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiale ausiliario in ferma prefissata;
  - o) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito (se militare in servizio o in congedo appartenente ad una delle seguenti categorie: ufficiale di complemento, sottufficiale o volontario del ruolo truppa);
  - p) solo se concorrente di sesso maschile:
    - la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza, precisando l'esito della visita di leva, se effettuata, ed il profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita medesima;
    - di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 320. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
  - q) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
  - r) l'eventuale possesso di uno o più titoli di merito di cui al successivo articolo 12;
  - s) l'eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza di cui all'Allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto;
  - t) di essere a conoscenza dell'obbligo di contrarre le ferme di cui all'articolo 18, commi 1 e 5;
  - u) se alla domanda di partecipazione allegati, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive;
  - v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi è autorizzato a richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini previsti, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel già citato Allegato "A" al presente decreto.

#### **Articolo 4** ***Titoli di merito***

1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati nel successivo articolo 10 del presente decreto, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni tecnico - scientifiche dovranno necessariamente essere allegate alla domanda.

2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esclusivamente i titoli di merito dichiarati e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali i concorrenti abbiano fornito le necessarie dettagliate informazioni. Ulteriori titoli dichiarati dopo la citata data di scadenza non saranno presi in considerazione.

## **Articolo 5** ***Svolgimento del concorso***

1. Lo svolgimento del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, prevede:
  - a) una prova di selezione culturale, consistente in quesiti a risposta multipla predeterminata;
  - b) valutazione dei titoli di merito;
  - c) prove di efficienza fisica;
  - d) accertamenti psico-fisici;
  - e) accertamenti attitudinali;
  - f) un tirocinio di durata non superiore a tre settimane.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto della formalizzazione delle graduatorie di ammissione al tirocinio, di cui al successivo articolo 14, dovranno essere risultati idonei in tutte le precedenti prove ed accertamenti previsti. Ai concorrenti che non risultino tali non sarà consentito, una volta cessata la causa impeditiva, di proseguire l'iter concorsuale per un corso diverso da quello per il quale hanno presentato domanda di partecipazione.
3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1.

## **Articolo 6** ***Spese di viaggio e licenza***

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti previsti dall'articolo 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano già alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'articolo 5, lettere a., c., d., e. ed f., nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.

## **Articolo 7** ***Documenti di riconoscimento***

1. Alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici e attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

## **Articolo 8** ***Commissioni***

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti Commissioni:
  - a) la Commissione esaminatrice per la valutazione della prova di selezione culturale, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
  - b) la Commissione per le prove di efficienza fisica;

- c) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
  - d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
  - e) la Commissione per la valutazione del tirocinio;
  - f) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La Commissione esaminatrice, di cui al comma 1, lettera a), sarà composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello, presidente;
  - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri;
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera b), sarà composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
  - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta Commissione si avvarrà durante l'espletamento delle prove di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.
4. La Commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera c), sarà composta da:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
  - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta Commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti, anche esterni.
5. La Commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera d), sarà composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto all'albo, membro.
- Tra i due ufficiali membri, il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Inoltre per tali accertamenti la Commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di personale del citato Centro.
6. La Commissione per la valutazione del tirocinio, di cui al comma 1, lettera e), sarà composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro;
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto all'albo, effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro;
  - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente, membri.



Dei membri, il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

7. La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera f), sarà composta da:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
  - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

Detta Commissione potrà avvalersi del supporto di medici specialisti, anche esterni.

## **Articolo 9**

### ***Prova di selezione culturale***

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - ad una prova di selezione culturale.
2. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 155 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla fermata "Ottaviano" della Metropolitana - Linea A, con la linea Bus ATAC n.32, il **12 ottobre 2006**, con inizio non prima delle ore 09.30.  
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella ***Gazzetta Ufficiale*** - 4<sup>a</sup> serie speciale del **3 ottobre 2006**, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, consultabile anche sui siti web "[www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it)" e "[www.difesa.it/concorsi](http://www.difesa.it/concorsi)", nonché presso i comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. La prova, della durata non superiore a centoventi minuti, consisterà nella somministrazione di un test comprendente almeno ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata di cultura generale e/o tecnico-professionale. Gli eventuali quesiti di cultura tecnico-professionale saranno tratti dai programmi riportati nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, *senza attendere alcun preavviso*, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 7, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di modifica della sessione di presentazione.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, quelle dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun concorrente è 30 (trenta) punti. Al termine della prova di selezione culturale, la cui correzione sarà effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la Commissione, in base al punteggio conseguito dai concorrenti, formerà una graduatoria per individuare coloro che saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 11. Il punteggio conseguito in detta prova sarà inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14, comma 1, e 15, comma 1.

7. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 6, i primi **100 (cento)** concorrenti.  
Saranno inoltre ammessi a sostenere le citate prove di efficienza fisica i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nella graduatoria di cui al comma 6, al 100° (centesimo) posto.
8. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nella graduatoria medesima non riceveranno alcuna comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 7° giorno successivo alla data di svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito - Via XX settembre n. 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 oppure consultare i siti web "[www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.difesa.it/concorsi](http://www.difesa.it/concorsi)".

### **Articolo 10** **Valutazione dei titoli**

1. Saranno valutati dalla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano sostenuto la prova di selezione culturale di cui al precedente articolo 9.
2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alla domanda stessa la Commissione disporrà di un punteggio di 10/30<sup>i</sup>, così ripartiti:
- a) lauree specialistiche possedute in aggiunta ai titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici: *fino a 5 (cinque) punti*;
  - b) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: *fino a 3 (tre) punti*;
  - c) servizio militare, nonché servizio, attività e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione, in relazione alla tipologia ed alla durata: *fino a 2 (due) punti*.

### **Articolo 11** **Prove di efficienza fisica**

1. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nella graduatoria di cui al precedente articolo 9, comma 7, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica.
2. La convocazione a dette prove sarà data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verrà indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove.
3. Le prove di efficienza saranno svolte con le modalità definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.  
Alle prove di efficienza fisica tutti i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in

qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica.

I concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo articolo 12, comma 4, lettera d).

4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta purchè risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio di cui al successivo articolo 14.

5. Le prove di efficienza fisica, *per i concorrenti di sesso maschile*, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:

- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5' e 40'');
- piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 105 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile è riportato nell'Allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. Le prove di efficienza fisica, *per i concorrenti di sesso femminile*, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:

- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6' e 10'');
- piegamenti sulle braccia (minimo 7, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 85 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile è riportato nell'Allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto.

7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi, indicati per i concorrenti di sesso maschile nel precedente comma 5 e per quelli di sesso femminile nel precedente comma 6, determinerà giudizio di non idoneità e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.

Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con l'attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalità indicate nel già citato Allegato "D", fino ad un massimo di 1,5.

Il citato Allegato "D" contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di efficienza fisica ed i comportamenti che i concorrenti dovranno tenere, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.

## **Articolo 12**

### ***Accertamenti psico-fisici***

1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, a cura della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri.

2. L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare – datate 5 dicembre 2005 – emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 settembre 2002, parimenti citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valide giustificazioni da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 11, comma 4, del presente decreto.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici muniti di:
  - a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante l'effettuazione da non oltre tre mesi dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
  - b) lastre e referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
  - c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici (solo se di sesso femminile);
  - d) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione (solo se di sesso femminile). In caso di positività del test di gravidanza la Commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella Direttiva Tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;
  - e) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita di leva, qualora effettuata (solo se di sesso maschile).
5. A ciascun concorrente verrà attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché dei seguenti requisiti specifici:
  - a) statura non inferiore a:
    - m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
    - m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
  - b) apparato visivo:

acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali (è ammessa tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK).

6. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- cardiologico con E.C.G.;
  - oculistico;
  - odontoiatrico;
  - otorinolaringoiatrico;
  - psichiatrico;
  - ortopedico;
  - analisi completa delle urine, compreso il rilievo dei cataboliti urinari dei barbiturici (uso non terapeutico finalizzato all'abbassamento dei valori della bilirubina indiretta);
  - analisi del sangue concernente:
    - emocromo completo;
    - glicemia;
    - creatininemia;
    - transaminasemia (ALT - AST);
    - bilirubinemia totale e frazionata;
    - G6PDH (metodo quantitativo).

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti, altresì, ad accertamento ginecologico.

La Commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

7. La Commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonché degli specifici requisiti fisici indicati nel comma 5.
8. La Commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo" con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 9 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel comma 10;
  - "non idoneo" con l'indicazione del motivo.
9. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti riconosciuti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente comma 5, cui sia stato attribuito, secondo le direttive vigenti, il seguente profilo sanitario minimo:

<b>PS</b>	<b>CO</b>	<b>AC</b>	<b>AR</b>	<b>AV</b>	<b>LS</b>	<b>LI</b>	<b>VS</b>	<b>AU</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

10. Ai concorrenti giudicati "idonei" la Commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 (o 3 nei limiti precisati al comma precedente) sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso, ad eccezione del coefficiente psiche (PS), sarà, invece, attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4. Il punteggio complessivo ottenuto sarà utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14, comma 1, e 15, comma 1.
11. Fermo restando quanto indicato nel comma 9, saranno giudicati "non idonei" dalla predetta Commissione i concorrenti risultati, tra l'altro, affetti da:
- imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
  - disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e disartria);
  - positività ai cataboliti urinari da confermarsi presso un ospedale militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

- d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
  - e) tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nei precedenti alinea comunque incompatibili con la frequenza del corso ed il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliari dell'Arma dei carabinieri.
12. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.
13. Tuttavia, potranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti psico-fisici, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, i concorrenti che, giudicati non idonei, produrranno motivata istanza, allegando idonea documentazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità. Tale documentata istanza dovrà essere spedita con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, improrogabilmente *entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica in cui il concorrente ha riportato giudizio di inidoneità*.
14. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma 13, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovrà intendersi confermato.
15. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma 13, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), acquisiti dalla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), i verbali ed i referti delle visite mediche sostenute dai concorrenti medesimi, esprimerà il suo giudizio a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
16. Gli interessati riceveranno in ogni caso comunicazione delle decisioni assunte dalla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f).
17. I concorrenti dichiarati non idonei anche agli ulteriori accertamenti psico-fisici, o che ad essi abbiano rinunciato, saranno definitivamente esclusi dal concorso.

### **Articolo 13** ***Accertamenti attitudinali***

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, sempre presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a cura della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione del più volte citato articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 settembre 2002.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valide giustificazioni da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566906) entro il giorno di prevista

presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l' eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 11, comma 4, del presente decreto.

4. Al termine di tali accertamenti attitudinali la Commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di "idoneità" o di "non idoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. Tutti i concorrenti, compresi quelli alle armi, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare l'uniforme.

## **Articolo 14**

### ***Tirocinio***

1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneità negli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 13 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio.
2. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di selezione culturale, nella valutazione dei titoli, nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psico-fisici.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.  
In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
4. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di cui al precedente comma 2 saranno convocati al tirocinio i primi 13 (tredici).
5. In seguito potrà essere convocato al tirocinio, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno – che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi cinque giorni di frequenza.
6. All'atto della presentazione presso l'Istituto d'istruzione ove avrà luogo il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:
  - due fotografie senza copricapo, formato tessera (4 x 5). Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
  - certificato, in carta semplice, di avvenute vaccinazioni, per coloro che vi si siano eventualmente stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari);
  - certificato attestante il gruppo sanguigno.I concorrenti di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno altresì consegnare referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione e, qualora ammessi alla frequenza del corso formativo, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test.
7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza dell'idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, è facoltà del Comando dell'Istituto di istruzione rinviare detti concorrenti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per un supplemento

di indagini e di accertamenti. Il provvedimento di inidoneità e quello di temporanea inidoneità che si preveda non possa risolversi entro il settimo giorno dalla data di inizio del tirocinio comporteranno l'allontanamento del frequentatore dal tirocinio, la sua esclusione dal concorso e la facoltà per l'Amministrazione di procedere all'ammissione al tirocinio di altro concorrente, secondo le modalità di cui al precedente comma 5.

8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno in qualità di allievi carabinieri, se civili, ovvero con il grado già rivestito, qualora già alle armi; in tal caso saranno posti, a cura del Reparto/Ente di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
9. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto d'istruzione previste per gli allievi, saranno forniti di vitto e alloggio e verrà, inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso formativo.
10. Il tirocinio, che avrà una durata non superiore a 3 (tre) settimane, sarà svolto, presso il I Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri (RM), con le modalità definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Durante il tirocinio tutti i frequentatori saranno selezionati e valutati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari, ginnico - sportive e scolastiche di seguito indicate:
  - regolamenti;
  - istruzione formale;
  - armi e pratica armi;
  - educazione fisica;
  - storia dell'Arma dei carabinieri;
  - addestramento individuale al combattimento.
11. Durante il tirocinio i frequentatori saranno inoltre sottoposti ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale riferito all'effettivo dispiegamento “sul campo” delle potenzialità riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 13 del presente decreto.
12. Saranno rinviati dall'Istituto di istruzione ed esclusi dal concorso i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino complessivamente 1/3 della durata del tirocinio medesimo. Qualora il superamento del limite massimo di assenze consentite dipenda da temporanea inidoneità fisica, l'interessato, qualora lo gradisca, ha facoltà di presentare domanda di ammissione al tirocinio previsto per l'analogo corso successivo. L'ammissione a detto tirocinio è in ogni caso subordinata al riacquisto della prescritta idoneità fisica.
13. Saranno parimenti rinviati dall'Istituto ed esclusi dal concorso i frequentatori per i quali sia stato individuato durante il tirocinio lo stato di tossicodipendenza o tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria militare.
14. Il tirocinio si intenderà superato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera e), la quale formulerà il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, con l'attribuzione, in caso di idoneità, di un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 10 (dieci) punti, che sarà utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 15, comma 1, tenendo conto del rendimento globale riferito alla capacità e resistenza fisica, al rilevamento comportamentale, alla idoneità ad affrontare il corso formativo, nonché delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 11 e delle effettive capacità attitudinali e di adattamento alla vita militare evidenziate nel corso delle attività addestrative del tirocinio.



15. I frequentatori nei cui confronti venga espresso dalla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), giudizio di non idoneità, che è definitivo, saranno esclusi dal concorso.

### **Articolo 15**

#### ***Graduatoria di ammissione al corso formativo***

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in una graduatoria finale di ammissione al corso formativo.
2. Detta graduatoria sarà formata dalla Commissione tenuto conto del punteggio di merito di ciascun concorrente, costituito dalla somma dei punteggi conseguiti:
  - nella prova di selezione culturale;
  - nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 10;
  - nelle prove di efficienza fisica;
  - negli accertamenti psico-fisici;
  - al termine del tirocinio.
3. La graduatoria sarà approvata con decreto dirigenziale.
4. A parità di merito, nel decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria si terrà conto delle vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, fino a concorrenza dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, i concorrenti idonei.

### **Articolo 16**

#### ***Accertamento dei requisiti***

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale militare provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
  - il certificato generale del casellario giudiziale;
  - il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

### **Articolo 17**

#### ***Esclusioni***

1. La Direzione Generale per il personale militare potrà, con provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i candidati dal concorso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, a seconda che il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina.

**Articolo 18**  
***Vincoli di servizio – Disposizioni varie***

1. I concorrenti dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Istituto d'istruzione per compiere il tirocinio una ferma volontaria di 3 (tre) settimane quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso.
2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualità di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso formativo.
3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio siano già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione al corso formativo, nella posizione di comandati o aggregati presso il citato Istituto e saranno rinviiati ai Reparti/Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al corso.
4. Gli ufficiali di complemento ed i volontari del ruolo truppa il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione al corso formativo, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo, che avrà una durata di 9 (nove) settimane e si svolgerà presso la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma, acquisiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviiati dall'Istituto di istruzione.  
Una volta conseguita la nomina di cui al successivo articolo 19, gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione ai sensi dell'articolo 24, comma 5 bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni. La Direzione Generale per il personale militare, su richiesta del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, previo consenso degli interessati, può rinviare il collocamento in congedo sino ad un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero di proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero per il controllo del territorio nazionale di cui all'articolo 24, comma 6, lettera b), del citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
6. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso i concorrenti che siano militari in servizio o in congedo (ufficiali di complemento, sottufficiali o volontari del ruolo truppa) saranno cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale per il personale militare ai sensi della normativa vigente.  
Allo scopo, la Scuola Ufficiali carabinieri, al termine della prima settimana di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso.  
Gli allievi provenienti dagli ufficiali di complemento, dai sottufficiali e dai volontari del ruolo truppa delle altre Forze armate, qualora non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico logistico o speciale dell'Arma dei carabinieri saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso presso la Scuola Ufficiali carabinieri sarà computato nell'anzianità di grado.

7. Durante la frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata e durante il servizio quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, potrà essere concesso dalla Direzione Generale per il personale militare – ricevute dal Comando di appartenenza le relative domande degli interessati – il proscioglimento dalla ferma contratta solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego civile o militare a tempo indeterminato, o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale - senza partecipazione ad un ulteriore concorso – sia previsto il transito nel servizio permanente (ad esempio: ingresso nelle accademie militari, ammissione ai corsi allievi marescialli, ecc.).
8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

### **Articolo 19**

#### ***Nomina ad ufficiale in ferma prefissata***

1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso formativo saranno nominati tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico – logistico – specialità medicina dell'Arma dei carabinieri e frequenteranno presso la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma un ulteriore corso di perfezionamento della durata di 7 (sette) settimane.
2. L'anzianità assoluta sarà fissata dal decreto di nomina, mentre l'anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione.
3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.
4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il personale militare.

### **Articolo 20**

#### ***Prospettive di carriera***

1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
  - a) ammessi, mediante concorso per soli titoli, ad una ulteriore ferma annuale;
  - b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, previo loro consenso, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero per il controllo del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale e del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, semprechè non abbiano superato il 34° anno di età e siano in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito usufruiranno di riserve di posti:

- fino al 80% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri;
- fino al 40% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

## **Articolo 21**

### ***Trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1 settembre 2006

F.to

**Ammiraglio di Squadra Mario LUCIDI**

Fac simile della domanda di partecipazione al concorso  
(in carta semplice da compilare a macchina o a stampatello)

**AL MINISTERO DELLA DIFESA  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  
PRESSO IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO  
VIALE TOR DI QUINTO N. 119 - 00191 ROMA (1)**

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare al concorso per l'ammissione di 13 giovani al **11° corso AUFP**, aus. del ruolo tecnico-logistico- specialità medicina dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella G.U. - 4<sup>a</sup> serie speciale n. 68 dell'8/09/2006.

A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV

C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV

C.A.P.

VIA

NUMERO CIVICO

DATA DI NASCITA GG.MM.AA

SESSO (M/F)

CODICE FISCALE

COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO AL QUALE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI (Via o Piazza)

NUMERO CIVICO

RECAPITO TELEFONICO AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

(Indicare preferibilmente il numero di un telefono cellulare)

INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata o telegramma, eventuali variazioni del recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso;
  - di essere in possesso della laurea magistrale/specialistica in \_\_\_\_\_ (durata legale del corso anni \_\_\_\_), conseguita il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ con il voto di \_\_\_\_\_ presso l'Università di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_(2);
  - di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di \_\_\_\_\_, conseguito il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ con il voto di \_\_\_\_\_ presso l'Università di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_; (2)
- ./.

- di essere iscritto/a all'Ordine \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_;
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di essere:  celibe/nubile  vedovo/a  coniugato/a  separato/a  divorziato/a;
- di essere SI  NO  iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_ (3);
- di non essere stato prosciolto/a, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
- di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (4);
- di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di merito tra quelli indicati nell'articolo 12 del bando \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (5);
- di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell'Allegato "D" al bando di concorso: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di aver prestato i seguenti servizi (6): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- di essere in servizio dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, con il grado di \_\_\_\_\_ (7) (solo se militare in servizio);
- di aver prestato servizio militare dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (8)
- di non essere in servizio quale ufficiale ausiliario in ferma prefissata né di trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiale ausiliario in ferma prefissata;
- di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato/a dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito (se militare in servizio o in congedo appartenente ad uno dei seguenti ruoli: ufficiale di complemento, sottufficiale o volontario del ruolo truppa);
- di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al tirocinio, una ferma di tre settimane e, all'atto dell'ammissione al corso formativo, una ferma di trenta mesi;

**SOLO SE CONCORRENTE DI SESSO MASCHILE**

- di appartenere al Distretto militare di \_\_\_\_\_ o alla Capitaneria di porto di \_\_\_\_\_;
- di aver effettuato la visita di leva con il seguente esito (*barrare solo la/le casella/e di interesse*):
  - riformato  rivedibile  dispensato;
  - idoneo con il seguente profilo sanitario \_\_\_\_\_;
- di non aver effettuato la visita di leva;
- di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230;

- di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso (D. Lgs. n. 196/2003).

Indica i documenti/le dichiarazioni sostitutive allegati/e alla presente (9):

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(Località) (data)

\_\_\_\_\_  
(Firma autografa del concorrente)

^^^^^^^^^^^^^^

**NOTE**

- (1) Le domande devono essere spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della domanda e ricevuta della raccomandata con cui la stessa è stata spedita dovranno essere portate al seguito ed esibite all'atto della presentazione alla prova di selezione culturale.
- (2) Occorre indicare l'indirizzo ove è ubicata l'Università.
- (3) In caso di non iscrizione indicarne il motivo in apposita dichiarazione da allegare alla domanda.
- (4) In caso contrario indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale.
- (5) Per le modalità di indicazione dei titoli di merito posseduti vedasi l'articolo 3 del bando.
- (6) Indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione va resa anche se negativa.
- (7) Specificare Forza armata, Arma e/o Corpo di appartenenza.
- (8) Indicare il tipo di servizio prestato (es.: militare di leva, ausiliario, volontario, ufficiale di cpl., allievo uff. o sottuff.). Qualora il servizio sia stato prestato in periodi successivi, indicarne separatamente durata e tipologia.
- (9) Il concorrente ha facoltà di allegare eventuale documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, relativa a titoli di merito o di preferenza ritenuta utile. Le pubblicazioni tecnico-scientifiche devono essere necessariamente allegate.

Ove è richiesto di barrare una casella contrassegnata con  e sia necessario fornire risposta, utilizzare la lettera x. Il modulo deve essere compilato a stampatello, utilizzando una penna biro con inchiostro nero o blu. In caso di errore nella compilazione del modulo o qualora lo stesso sia macchiato non apportare correzioni o cancellature, ma compilare un altro modulo.

## **SPECIALITA' MEDICINA**

### **CLINICA MEDICA**

- 1) Ipertensione nefro – vascolare.
- 2) Ipertensioni arteriose endocrine.
- 3) Cuore Polmonare.
- 4) Alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare.
- 5) Fibrillazione atriale e Sindrome di Wolff-Parkinson-White.
- 6) Il trattamento medico dell'ipertensione arteriosa.
- 7) Arresto cardiaco e resuscitazione cardio-polmonare.
- 8) Pericarditi virali.
- 9) Metodologie e diagnostiche speciali per le malattie cardiache non invasive ed invasive.
- 10) Sindromi occlusive dell'aorta addominale e delle sue branche.
- 11) Le sindromi ischemiche cerebrali.
- 12) Le vertigini.
- 13) Il Diabete mellito.
- 14) Gli Ipertiroidismi.
- 15) Antibiotici e chemioterapici.
- 16) Le meningiti.
- 17) Polmoniti virali.
- 18) Gastroenteriti infettive e tossiche.
- 19) L'ulcera peptica.
- 20) Epatiti virali.
- 21) Addome acuto.
- 22) Il Morbo di Crohn.
- 23) Le malattie prostatiche.
- 24) Le più comuni dermatopatie e le loro terapie.
- 25) Le insonnie e le amnesie.
- 26) La schizofrenia.
- 27) Traumi spinali.
- 28) Immunodiagnosi tumorale.
- 29) La neoplasia dello stomaco.
- 30) I tumori del polmone.

### **MEDICINA LEGALE**

- 1) Il nesso di causalità in Medicina Legale.
- 2) L'obbligo del referto o della denuncia da parte del medico incaricato di un pubblico servizio o medico pubblico ufficiale.
- 3) Il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza per il medico militare.
- 4) Investimento e precipitazione: quadri lesivi e diagnosi differenziale.
- 5) Criteriologia medico-legale nella diagnosi differenziale tra omicidio, suicidio o accidente nelle morti per lesioni d'arma bianca.
- 6) Soffocazione, strozzamento, strangolamento, impiccamento: diagnosi differenziale attraverso l'obiettività lesiva esterna specifica.
- 7) La diagnosi cronologica della permanenza in acqua: modificazioni tanatologiche ed influenza



dei fattori esogeni.

- 8) Esame del cadavere e delle tracce biologiche in sopralluogo nei casi di rinvenimento di cadavere in luogo aperto o in luogo confinato.
- 9) Procedure e protocolli per la identificazione personale in casi di disastri collettivi.
- 10) L'equo indennizzo nella Pubblica Amministrazione.
- 11) Il certificato medico.
- 12) La suddivisione dei reati secondo l'elemento psicologico (delitto doloso, delitto colposo, delitto preterintenzionale).
- 13) La valutazione della malattia, della riabilitazione e della convalescenza ai fini del delitto di lesioni personali.
- 14) Problematiche medico-legali emergenti e loro risoluzione nei casi di rinvenimento di cadavere in acqua.
- 15) Le lesioni da mezzi contundenti.
- 16) L'identificazione del mezzo lesivo attraverso lo studio dei quadri lesivi cutanei e viscerali prodotti da un'arma bianca.
- 17) L'identificazione personale nei cadaveri carbonizzati.
- 18) L'indagine di sopralluogo con riferimento anche alle macchie di sangue sul luogo del delitto ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto.
- 19) Diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni prodotte post-mortem.
- 20) La dipendenza da causa di servizio nella Pubblica Amministrazione.
- 21) Il consenso informato in medicina.
- 22) Le aggravanti biologiche del delitto di lesione personale.
- 23) La capacità di intendere e di volere: imputabilità e responsabilità penale.
- 24) Le asfissie meccaniche violente da costrizione degli organi del collo.
- 25) Le lesioni d'arma da fuoco a carica multipla ed a carica singola: diagnosi differenziale tra omicidio, suicidio e fatto accidentale.
- 26) La lesività da arma bianca.
- 27) L'annegamento: fisiopatologia, quadri lesivi e diagnosi causale di morte.
- 28) La cronologia della morte: ricostruzione dell'ora della morte attraverso la osservazione e lo studio dei fenomeni consecutivi alla morte e di quelli trasformativi.
- 29) Identificazione personale: metodologia e tecniche medico-legali.
- 30) Compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da calamità naturali e da disastri collettivi.

## IGIENE

- 1) Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
- 2) Sorveglianza sanitaria.
- 3) Notifica di malattia infettiva.
- 4) Quarantena e misure di contumacia.
- 5) Chemioprolifassi.
- 6) Immunoprolifassi attiva e passiva.
- 7) Prolifassi antitubercolare.
- 8) Prolifassi antitetanica.
- 9) Prolifassi antimalarica.
- 10) Vaccini con microrganismi inattivati e attenuati.
- 11) Schedule vaccinali: loro significato.

- 12) Disinfezione continua e residua.
- 13) Infettività, patogenicità, virulenza.
- 14) Infezione, sieroconversione, malattia infettiva.
- 15) Vie di trasmissione aerogena, ematica, orofecale.
- 16) Endemia, epidemia, pandemia.
- 17) Tossinfezioni alimentari.
- 18) Misure di prevenzione da adottare sulle mense.
- 19) Igiene delle acque.
- 20) Principali misure igieniche degli ambienti di vita e di lavoro.
- 21) Igiene delle strutture sanitarie ed ospedaliere.
- 22) Rifiuti ospedalieri.
- 23) Misure di protezione dal contagio per il personale sanitario.
- 24) Misure di tendenza centrale (media, mediana e moda) e misure di dispersione (dispersione standard).
- 25) Rischio relativo, rischio attribuibile, odds ratio.
- 26) Rapporti, tassi, incidenza e prevalenza.
- 27) Significatività statistica.
- 28) Studi descrittivi ed ecologici.
- 29) Studi longitudinali.
- 30) Studi caso-controllo.

### **ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA**

1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
  - a. insigniti di medaglia al valor militare;
  - b. orfani di guerra;
  - c. orfani di caduti per fatto di guerra;
  - d. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - e. provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e della Marina;
  - f. feriti in combattimento;
  - g. capi di famiglia numerosa;
  - h. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - i. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - j. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - k. i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  - l. i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  - m. i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - n. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  - o. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
  - p. coniugati e non con riguardo al numero di figli a carico;
  - q. militari volontari nelle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
  
2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
  - dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o meno;
  - dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche.
  
3. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
  
4. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. (1)

^^^^^^^^^^^^^^^^

#### **NOTA**

- (1) Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di uno o più titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.

**PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER L'AMMISSIONE AI CORSI AUF, AUSILIARI DEL  
RUOLO TECNICO - LOGISTICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

<b>CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE</b> (articolo 11, comma 5, del bando)			
<b>PROVE OBBLIGATORIE</b>			
<b>1</b> <b>CORSA PIANA</b> <b>MT 1000</b>	<b>2</b> <b>PIEGAMENTI</b> <b>SULLE BRACCIA</b> <b>Tempo massimo 2'</b>	<b>3</b> <b>SALTO IN ALTO</b> <b>Massimo tre tentativi</b>	<b>ESITO CON</b> <b>PUNTEGGIO</b> <b>ATTRIBUIBILE PER</b> <b>CIASCUNA PROVA</b>
$5' e 19'' \geq T$	$P \geq 16$	CM 120	IDONEO CON PUNTI 0,5
$5' e 40'' \geq T \geq 5' e 20''$	$10 \leq P \leq 15$	CM 105	IDONEO CON PUNTI 0
$T > 5' e 40''$	$P < 10$	$< CM 105$	NON IDONEO
P = Numero dei piegamenti T = Tempo impiegato			

<b>CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE</b> (articolo 11, comma 6, del bando)			
<b>PROVE OBBLIGATORIE</b>			
<b>1</b> <b>CORSA PIANA</b> <b>MT 1000</b>	<b>2</b> <b>PIEGAMENTI</b> <b>SULLE BRACCIA</b> <b>Tempo massimo 2'</b>	<b>3</b> <b>SALTO IN ALTO</b> <b>Massimo tre tentativi</b>	<b>ESITO CON</b> <b>PUNTEGGIO</b> <b>ATTRIBUIBILE PER</b> <b>CIASCUNA PROVA</b>
$5' e 49'' \geq T$	$P \geq 13$	CM 100	IDONEO CON PUNTI 0,5
$6' e 10'' \geq T \geq 5' e 50''$	$7 \leq P \leq 12$	CM 85	IDONEO CON PUNTI 0
$T > 6' e 10''$	$P < 7$	$< CM 85$	NON IDONEO
P = Numero dei piegamenti T = Tempo impiegato			

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza.

L'esecuzione dei tre esercizi determinerà giudizio di idoneità con l'attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalità a fianco di ciascuno indicate, fino ad un massimo di 1,5 (massimo 0,5 per ciascuna prova).

Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di non idoneità ed esclusione del concorrente dal concorso.

I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento ad altra data della effettuazione delle prove.

Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla Commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.